

ACCORDO QUADRO

utilizzo di impianti e apparecchiature di videosorveglianza presso CENTRI di COTTURA e presso i REGISTRATORI di CASSA
ex art. 4, comma 1, legge n. 300/1970

====000000====

Oggi, 23 luglio 2018, presso la sede nazionale della FISASCAT CISL, via Dei Mille, 56, ROMA si sono incontrati:

SERIST s.r.l. con sede legale in via G. Gozzano, 14 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), (cod. fiscale p. iva 09671780964) rappresentata da Giuseppe Macrì assistito dal consulente del lavoro Pasquale Spadea di seguito "la Società" o "**SERIST**"

e

le segreterie delle OO. SS. Nazionali:

FILCAMS CGIL	rappresentata dal Signor Giovanni DALÒ
FISASCAT CISL	rappresentata dal Signor Marco DEMURTAS
UILTuCS	rappresentata dal Signor Gabriele FIORINO

di seguito: le "OO. SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"


Premesso che:

SERIST s.r.l. è una società che opera a livello nazionale nel settore della ristorazione collettiva (CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo) e più precisamente nelle regioni: Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto; ed in previsione nelle regioni: Campania, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana;

l'attività di ristorazione di SERIST avviene essenzialmente attraverso due modalità:

1. preparazione/cottura dei pasti presso vari CENTRI DI COTTURA, ubicati sul territorio nazionale, e veicolazione degli stessi presso il luogo di consumo e successivo scodellamento;
2. preparazione/cottura dei pasti in loco, nell'area CUCINA e somministrazione degli stessi presso la sala mensa con distribuzione delle pietanze su linea e/o self-service.

L'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del DLgs 151/2015, e dall'art. 5, comma 2 del DLgs 185/2016, stabilisce che [...] "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. [...] "; la disposizione di cui al comma 1 non si applicherà agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ed agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.



la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del D.lgs. 151/2015, nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in vigore dal 25.05.2018 ed anche delle direttive CEI EN 50132-1 (CEI 79-70), sistemi di allarme. Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza; CEI EN 50132-7 (CEI 79-10) Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza; circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente ad oggetto "indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970" nonché del Provvedimento generale del 24/04/2004 dell'Autorità Garante della Privacy e del Provvedimento generale del 08/04/2010 dell'Autorità Garante Della Privacy, **intende dotare i varchi di accesso da/verso l'esterno, non accessibili ai clienti, ed i registratori di cassa di impianti e apparecchiature di videosorveglianza** che permettono la ripresa e la registrazione delle immagini. Più precisamente, nei CENTRI COTTURA, in corrispondenza dei varchi di accesso/uscita passi carrai; in corrispondenza del locale dispensa; in corrispondenza del locale celle frigo; in corrispondenza dei cortili, in corrispondenza del varco di accesso al corridoio tra locale lavaggio e locale preparazione; in corrispondenza dei REGISTRATORI DI CASSA posizionati nei locali self-service, nei ristoranti e nei BAR/caffetterie, per le finalità sotto riportate.


FINALITÀ DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'adozione dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato a garantire la **SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO**, con il duplice scopo di tutelare e aumentare da una parte la **SICUREZZA del PATRIMONIO AZIENDALE**, per tentare di prevenire, impedire comunque ostacolare atti criminosi, anche come deterrente, nell'ambito delle strutture di propria pertinenza peraltro spesso in concessione da parte dell'ENTE appaltante alla Società, dall'altro aumentare la **SICUREZZA dei LAVORATORI** impiegati all'interno e/o all'esterno delle suddette unità produttive, con particolare riguardo all'incolumità ed all'integrità psicofisica degli stessi e **comunque non con finalità di controllo dei lavoratori ivi occupati.**

NEL MERITO.

I vari siti, in particolare le aree di magazzino, le dispense, le celle frigorifere dei CENTRI di Cottura, ove poggia un importante approvvigionamento di derrate alimentari, spesso logisticamente ubicato in prossimità dei varchi da/verso l'esterno di facile ingresso o in zone scarsamente presidiate dal personale - intento allo svolgimento dell'attività produttiva - possono essere oggetto di importanti "sottrazioni" di beni alimentari anche pregiati come nel caso di prosciutti cotti e crudi ecc., ed altri, ove l'attività lavorativa comporta l'uso dei REGISTRATORI DI CASSA con maneggio di denaro contante, possono per loro natura anch'essi essere oggetto di atti criminosi con conseguenti forti ripercussioni sull'integrità fisica, sulla salute e sulla sicurezza dei propri lavoratori ivi addetti, per tali motivi SERIST, intendendo garantire la sicurezza dei propri dipendenti (art. 2087 c.c.) oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni ma anche dalle giacenze di costose merci alimentari e dell'incasso giornaliero dei registratori di cassa e/o cassaforte, ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione delle immagini la cui finalità, come, sopra ampiamente illustrato, è quella di aumentare la sicurezza dei lavoratori addetti per la sicurezza del patrimonio aziendale cercando di prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture operative ubicate sul territorio nazionale.


Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di:



UTILIZZO DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALI

alle seguenti condizioni:

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori e quindi non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari; e Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale relativamente ai CENTRI COTTURA ed ai REGISTRATORI di CASSA ubicati sul territorio nazionale come da prospetto allegato. e precisamente nelle regioni: Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, ed in previsione nelle regioni: Campania, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana; **(ALLEGATO 1)**;
- l'impianto viene realizzato conformemente a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e che l'impresa installatrice, abilitata all'esercizio di tale attività, da comprovarsi mediante iscrizione alla CCIAA, a seguito dell'installazione, dovrà rilasciare idonea certificazione;
- per ciascun CENTRO di COTTURA e per ciascun sito ove sono installati REGISTRATORI di CASSA, SERIST, attraverso una società specializzata: ARSIMP S.r.l.. Viale Rimembranze, 10 I - 20068 - Peschiera Borromeo (MI) Tel: +39 338.2307167 – www.arsimp.it, predisporrà un progetto preliminare come da rispettivi modelli allegati **(ALLEGATI 2 e 3)** comprensivi della **relazione tecnica** per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza e relative planimetrie ancorché la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell' ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO ritiene che [...] *l'oggetto dell'attività valutativa, infatti, vada concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni sulle finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale. Conseguentemente, le eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare l'efficacia dello stesso strumento di controllo. L'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore". Parimenti, sempre in tema di videosorveglianza, non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo. [...]*
- **tale relazione** verrà allegata a ciascun verbale di accordo proposto alla RSA/RSU dell'U.O. se presente od alla sede delle OO. SS territoriale, come da allegato verbale **(ALLEGATO 4)**;
- la ripresa e la registrazione delle immagini verrà effettuata esclusivamente ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio aziendale, ed il trattamento dei dati acquisiti tramite l'impianto di videosorveglianza è fondato sui presupposti di necessità, liceità, proporzionalità e finalità;
- l'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per esercitare il controllo a distanza dei lavoratori, così come espressamente vietato dall'art. 4 della legge n. 300/70;



- la tipologia del posizionamento delle telecamere sarà funzionale alla sorveglianza dei varchi di accesso da/verso l'esterno e dei registratori di cassa, in corrispondenza del varco di accesso/ corridoio tra il locale lavaggio e locale preparazione, sopra i registratori di cassa, in modo da inquadrare l'operatività delle mani, del self-service nonché del ristorante, BAR e caffetterie;
- le inquadrature delle telecamere saranno tali da cogliere un'immagine il più pertinente possibile a quanto sopra definito evitando, il più possibile, di inquadrare i luoghi circostanti non pertinenti alle finalità sopra dichiarate;
- sarà prevista opportuna cartellonistica di segnalazione, installata in modo da essere chiaramente visibile e riconoscibile, e collocata prima del raggio di azione delle telecamere o nelle loro immediate vicinanze;
- l'impianto di videosorveglianza a circuito chiuso sarà in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, il sistema non potrà prevedere l'accesso in remoto delle immagini in tempo reale; All'interno della strutture interessate non potranno essere installati monitor da cui è possibile visionare le immagini in modalità diretta;
- le immagini saranno conservate per 7 giorni prima di essere sovrascritte, la sovrascrittura garantisce la cancellazione definitiva dei dati; la conservazione delle immagini per un periodo maggiore a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria e di Polizia per il tempo necessario per le relativi indagini;
- anche qualora la memoria del DVR sia in grado di conservare le registrazioni per un periodo più lungo, questo sarà programmato affinché le registrazioni vengano cancellate dopo il settimo giorno, ai sensi del provvedimento generale dell'Autorità Garante in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;
- su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili saranno riversate, a cura del Responsabile del trattamento, su un nuovo supporto informatico, al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini;
- il trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza spetterà esclusivamente al Responsabile, ai soggetti da questi nominati e all'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente sarà inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema;
- i dipendenti ed i clienti, come già accennato, verranno informati con appositi cartelli esposti sia all'esterno sia all'interno dei locali;
- Fatta salva la visione da parte delle forze dell'ordine, a seguito della messa a disposizioni delle autorità competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale, l'eventuale visione delle registrazioni potrà avvenire solo in presenza del Responsabile dell'impianto o, se impossibilitato, da suo eventuale sostituto preventivamente designato;
- l'accesso alle immagini registrate, sarà tracciato tramite conservazione dei "log di accesso" per un periodo di sei mesi come previsto dalla circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell'ISPettorato Nazionale del Lavoro;
- la visualizzazione delle immagini non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- i varchi di accesso non utilizzabili dai clienti saranno monitorati mediante l'impiego di telecamere HDCVI a focale fissa, di tipo non brandeggiabile senza la possibilità di registrare in modo autonomo, e non potranno essere posizionate all'interno di spogliatoi e/o spazi igienici, sale ristoro riservati al personale, tipo Dome con risoluzione 1080p (Full HD) con ottica da 2.8mm, che garantisce un angolo di vista







orizzontale di 82.8°. La telecamera è dotata inoltre di illuminatore Infrarossi per la visione notturna;

- i registratori di cassa saranno monitorati mediante telecamere di tipo Dome con risoluzione 1080p (Full HD) ad ottica variabile da 2.7 a 13.5 mm, di tipo non brandeggiabile e senza la possibilità di registrare in modo autonomo che gestiscono un angolo di vista orizzontale da 102°(grandangolare) a 29°(telescopico). Le telecamere saranno inoltre dotate di illuminatore Infrarossi per la visione notturna e di tecnologia Starlight che permette la visione a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione;
- tali telecamere permetteranno, mediante zoom, di trovare l'inquadratura ottimale per escludere quanto più possibile i clienti dalle riprese;
- l'impianto di videosorveglianza avrà la seguente configurazione:
 - registrazione continua delle immagini provenienti dalle telecamere;
 - mantenimento delle registrazioni in memoria per massimo di sette (7) giorni;
 - avviso e-mail in caso di perdita del segnale video da una telecamera o suo oscuramento;
 - avviso e-mail in caso di problemi con il salvataggio dei dati sul VRC;
 - diverse credenziali di accesso con restrizioni (si veda allegato "Doc. 3" per la configurazione degli accessi al sistema);
- nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza. Potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati, solo i dati pertinenti e non eccedenti. Sarà osservato il principio di necessità durante la fase di visualizzazione delle videoregistrazioni;
- le parti concordano che, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dovrà essere data preventiva espressa comunicazione, nonché illustrazione delle motivazioni dell'intervento alle parti firmatarie degli accordi territoriali al fine di verificare la compatibilità rispetto all'accordo sottoscritto.
- Il Sistema di videoregistrazione delle immagini sarà collocato di norma all'interno di un locale ad uso esclusivo che non sarà accessibile al personale non espressamente autorizzato. In ogni caso nessun dipendente della Società avrà accesso al videoregistratore e/o immagini estrapolate dal responsabile del trattamento dei dati.
- sarà diramata idonea informativa, (**ALLEGATO 5**) riportante le motivazioni, agli interessati al trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, pertanto si procederà ad informare tutto il personale dipendente che saranno collocati cartelli ben visibili recanti la dizione "**AREA VIDEOSORVEGLIATA**" (**ALLEGATO 6**) o, comunque, avvisi che segnalino la circostanza della videosorveglianza stessa;
- sarà rispettata la disciplina dettata dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in particolare il Provvedimento dell'8 Aprile 2010;
- la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO. SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di **VIDEOSORVEGLIANZA** che si intende installare proponendo la sottoscrizione di un accordo presso l'U.O. o la sede OO. SS. territoriale, come da allegato verbale sopra citato (**ALLEGATO 4**);
- si procederà quindi, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO. SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti.

Le Parti convengono infine che il presente Accordo deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, nonché ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.

Le Parti concordano che in caso di apertura di nuovi CENTRI COTTURA o di nuovi siti che comportano l'impiego dei REGISTRATORI di CASSA il presente accordo conserva pienamente la sua validità previo mantenimento di tutte le condizioni in esso contenute.

Le Parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, ad incontrarsi per una verifica

sull'applicazione del presente accordo.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto

SERIST s.r.l.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

[Handwritten signature]